

## COMUNICAZIONE

Si riporta di seguito il riferimento normativo in forza del quale le procedure adottive internazionali sono esenti da imposte di bollo, di registro ecc.


### ***Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"***

#### **Art. 82**

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Torino, gennaio 2015

**Anna Maria Waszczyńska**  
**Presidente**



**Avv. Anna De Luca**  
**Vice Presidente**

